

VADEMECUM CANCELLERIA - UNEP

In ossequio alla previsione di liquidazione all'ufficio UNEP dei compensi ex art. 122 DPR 1229/59, in attuazione della ipotesi di accordo come da verbale dd. 1.06.2017 in sede di riunione con il Presidente del Tribunale e la Cancelleria, si dispone quanto segue.

1. La cancelleria in sede di iscrizione a ruolo di nuovo fascicolo mobiliare provvederà a segnare il nome dell'Ufficiale Giudiziario che ha proceduto al pignoramento,
2. Verrà data comunicazione all'Ufficiale Giudiziario dello stato dei singoli fascicoli, con biglietto di cancelleria, a seguito di espressa disposizione del giudice nei seguenti momenti:
 - In calce al decreto di liquidazione dei compensi IVG dopo la vendita;
 - Nel verbale di mancata comparizione e rinvio ex art. 631 c.p.c.;
 - Nel provvedimento di concessione della sospensione ex art. 624 bis c.p.c.;
 - In caso di vendita infruttuosa, nel provvedimento di comunicazione al creditore con termine per richiedere l'integrazione del pignoramento;
 - A seguito di deposito di dichiarazione di rinuncia dell'esecutante, con richiesta ad UNEP di deposito dell'istanza entro l'udienza fissata per la dichiarazione di estinzione, salvo urgenze; in caso di particolari urgenze si propone che il creditore noti in via informale l'UNEP per consentire di velocizzare il deposito dell'istanza di liquidazione.
 - In caso di inefficacia ex art. 497 c.p.c. con la fissazione dell'udienza di verifica.
3. L'ufficio UNEP a seguito di comunicazione provvederà a formulare istanza di liquidazione entro un termine anteriore alla data della successiva udienza, salvo urgenze.

Al fine di consentire la rapida evasione delle udienze di verifica si rappresenta fin d'ora la possibilità di chiedere al Presidente del tribunale l'autorizzazione ad eventuali udienze straordinarie, ove se ne dovesse ravvisare l'opportunità e l'urgenza.

Disposta la vendita di beni, al momento del deposito della richiesta di liquidazione dei compensi IVG, questa verrà comunicata anche all'UNEP, per consentire il deposito dell'istanza di liquidazione delle competenze ex DPR 1229/1959 come novellato. L'UNEP ha assicurato che provvederà entro 20 giorni dall'avviso. Attesa la ratio della norma e vista la disponibilità costante di una stima dei beni pignorati più realistica, redatta dall'IVG, la liquidazione UNEP verrà calcolata sulla base della stima della COVEG srl.

In caso di istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. verrà fissata udienza di verifica dell'esito della sospensione per sentire il debitore e verificare l'avvenuto saldo, nonché udienza per la comparizione delle parti al momento

del deposito della istanza di decadenza del debitore, al fine di disporre la ripresa delle operazioni di vendita. Del provvedimento di sospensione verrà data comunicazione a UNEP, affinché depositi entro un termine anteriore all'udienza di verifica l'istanza di liquidazione dei compensi.

In fase di distribuzione del ricavato, col provvedimento di fissazione dell'udienza per la distribuzione verrà dato un termine intermedio ai creditori per la predisposizione concordata tra le parti ed il deposito del piano di riparto a cura del creditore precedente, o in mancanza di accordo per il deposito della proposta di riparto da discutere in udienza a cura del creditore più diligente.

Il decreto di liquidazione dei compensi UNEP sarà comunicato al creditore precedente al fine di predisporre il riparto tenuto conto dei vari compensi prededucibili e di depositarne la bozza entro un termine di 20 giorni prima dell'udienza. Il decreto verrà comunicato a tutti.

In caso di rinuncia all'esecuzione, al momento del deposito della dichiarazione di rinuncia verrà data comunicazione a UNEP, per il deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi.

Verrà fissata udienza al solo fine della dichiarazione di estinzione e contestuale liquidazione compensi UNEP, senza necessità che le parti compaiano. Ne deriverà un allungamento dei tempi, ma non vi è altro modo di conciliare le legittime esigenze dell'UNEP, le regole fissate in giurisprudenza che escludono liquidazioni di compensi dopo l'estinzione e i diritti delle parti.